

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 384/A

presentata dai Consiglieri regionali

COCCO Pietro - MANCA Gavino - COMANDINI - DEMONTIS - COLLU - COZZOLINO - PINNA
Rossella - PISCEDDA - LOTTO - MORICONI - SABATINI - MELONI - SOLINAS Antonio -
DERIU

il 17 novembre 2016

Disposizioni per la prosecuzione delle attività previste dalla convenzione relativa alla gestione del progetto denominato "Parco geominerario" e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di legge interviene sulla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), modificando il comma 4 dell'articolo 29 al fine di chiarire meglio:

- i destinatari dei finanziamenti previsti dalla norma, ossia, i soggetti impegnati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), provenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato "Parco geominerario";
- i soggetti svantaggiati di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144);
- i lavoratori interessati agli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi).

La modifica introdotta, inoltre, evidenzia che l'interesse primario della Regione è quello di proseguire le attività attualmente in corso per la stabilizzazione occupazionale di tali lavoratori e pone in subordine l'attivazione degli interventi di politica attiva.

L'articolo 2 della proposta di legge, invece, affronta il tema dell'imminente scadenza delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e dell'articolo

11 della legge regionale n. 25 del 2012 e dispone, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, una proroga delle convenzioni in essere per un periodo di sei mesi o, comunque, strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara.

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE LAVORO, CULTURA,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ
LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai consiglieri

MANCA Gavino, Presidente - LOCCI, Vice Presidente - ZEDDA Paolo Flavio, Segretario - TUNIS,
Segretario - ANEDDA - DESINI - MARRAS - PINNA Rossella - TENDAS

On.le COCCO Pietro

pervenuta il 29 novembre 2016

La proposta di legge n. 384 è stata presentata in data 29 novembre 2016. Essa, all'articolo 1, modifica l'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 5 del 2016 chiarendo meglio i destinatari della norma e le finalità della stessa e all'articolo 2 disciplina la proroga della convenzione, in scadenza al 31 dicembre 2016, relativa alla gestione del progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna".

La Commissione ha condiviso il contenuto del testo del proponente e nella seduta del 23 novembre 2016 ha concluso l'esame degli articoli e deliberato di chiedere alla Terza Commissione, ai sensi del comma 1, dell'articolo 45 del Regolamento interno il previsto parere finanziario.

La Terza Commissione con nota 11392 del 29 novembre 2016 ha espresso un parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge.

In data 29 novembre la Commissione ha approvato definitivamente all'unanimità la proposta di legge e nominato relatore per l'aula il proponente On.le Pietro Cocco.

La Terza Commissione, nella seduta del 29 novembre 2016, ha espresso all'unanimità parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto, e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo: Disposizioni per la prosecuzione delle attività previste dalla convenzione relativa alla gestione del progetto denominato "Parco geominerario" e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016)

Art. 1

Modifiche e integrazioni
alla legge regionale n. 5 del 2016
(Finanziamenti politiche del lavoro)

1. Il comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016) è così sostituito:

"29. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 26.200.000 e, per l'anno 2018, la spesa di euro 25.000.000, per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale o per eventuali interventi di politica attiva del lavoro, dei soggetti impegnati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), provenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato "Parco geominerario della Sardegna", dei soggetti svantaggiati di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e dei lavoratori interessati agli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Disposizioni per la prosecuzione delle attività previste dalla convenzione relativa alla gestione del progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna" e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016)

Art. 1

Modifiche e integrazioni
alla legge regionale n. 5 del 2016
(Finanziamenti politiche del lavoro)

1. Il comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016) è così sostituito:

"29. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 26.200.000 e, per l'anno 2018, la spesa di euro 25.000.000, per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale o per eventuali interventi di politica attiva del lavoro, dei soggetti impegnati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), provenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato "Parco geominerario della Sardegna", dei soggetti svantaggiati di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e dei lavoratori interessati agli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi) ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2012 (missione 09 - programma 02).

(Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e dell'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2012, (missione 09 - programma 02).

Art. 2

Prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione occupazionale nel progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna"

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, per un periodo di sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, è prorogata la convenzione in scadenza al 31 dicembre 2016, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2000, al decreto legislativo n. 468 del 1997 e all'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2012, a garanzia delle prestazioni previste dall'articolo 4, comma 29, della legge regionale n. 5 del 2016 così come modificato dalla presente legge.

2. Il concessionario uscente resta obbligato a proseguire le attività sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.

Art. 2

Prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione occupazionale nel progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna"

1. Al fine di salvaguardare le finalità contenute nella convenzione sottoscritta il 23 ottobre 2001 tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e tutela del territorio, dei beni e attività culturali e delle attività produttive e la Regione autonoma della Sardegna e nelle successive convenzioni e accordi stipulati a completamento e in attuazione della stessa, di garantire la continuità dei servizi e di conseguire il primario interesse pubblico alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) provenienti dal progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna", dei soggetti svantaggiati di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e dei lavoratori interessati agli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012, assicurando nel contempo il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, tale convenzione in scadenza al 31 dicembre 2016 è prorogata per un periodo di un anno o comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente a garanzia delle prestazioni previste dall'articolo 4, comma 29, della legge regionale n. 5 del 2016, così come modificato dalla presente legge.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 26.200.000 per l'anno 2017 e a euro 25.000.000 per l'anno 2018, si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziante nel bilancio della Regione 2016-2018 in conto della missione 09 - programma 02.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 26.200.000 per l'anno 2017 e a euro 25.000.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 29, della legge regionale n. 5 del 2016, iscritta in conto della missione 09 - programma 02 - titolo 2 del bilancio della Regione 2016-2018.

Art. 3 bis

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).